

# CIRCOLARI

## ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 3 luglio 2014, n. 5.

### D.L. 24 giugno 2014, n. 90 - Applicazione.

AGLI UFFICI REGIONALI  
ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO  
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE  
DELL'ISOLA  
ALLE STAZIONI APPALTANTI  
DELLA SICILIA  
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Si porta all'attenzione delle SS.LL. il D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore il 25 giugno 2014.

L'art. 39 del citato decreto legge ha introdotto all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 il comma 2-bis, prevedendo in caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2" l'assegnazione al concorrente di un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie; decorso tale termine il concorrente è escluso dalla gara.

La suddetta previsione normativa di assegnazione al concorrente di un termine da parte della stazione appaltante, è da intendersi in capo al responsabile adempimenti di gara (RAG) per le gare espletate dagli U.R.E.G.A. dell'Isola.

È altresì previsto il pagamento, da parte del concorrente che vi ha dato causa, di una sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante, stabilita nel bando di gara nella misura ivi indicata e secondo la disciplina della norma de qua.

Inoltre il novello comma 2-bis introduce la norma per la quale "ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Il comma 2 dell'art. 39 in esame ha inserito all'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 il comma 1-ter a norma del quale la disciplina di cui al novello comma 2-bis dell'art. 38 si applica "ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara".

Le suddette disposizioni dovranno essere applicate alle procedure di affidamento indette dopo l'entrata in vigore (25 giugno 2014) del decreto in oggetto.

Tutti i bandi di gara non ancora pubblicati dovranno essere pertanto adeguati alle disposizioni di cui al D.L. del 24 giugno 2014, n. 90.

Si rammenta che sulla piattaforma in uso agli uffici U.R.E.G.A. è già disponibile lo schema di bando e disciplinare aggiornato alle nuove norme vigenti.

I bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (entrato in vigore il 25 giugno 2014) seguiranno il dettato della normativa precedente.

Per le attività relative alla formazione sull'uso delle piattaforme di monitoraggio e vigilanza sugli appalti di cui alla circolare n. 6/2013 del 18 dicembre 2013 e sul

sistema AVCPass, si rende noto che a partire dal 16 luglio 2014 verranno resi noti sul sito internet del Dipartimento regionale tecnico i programmi dei corsi di formazione alle stazioni appaltanti/Rup che verranno tenuti presso le sezioni provinciali degli U.R.E.G.A..

L'iscrizione ai corsi di cui sopra avverrà da parte delle stazioni appaltanti e dei R.U.P. attraverso la registrazione nel sito internet del Dipartimento regionale tecnico.

*Il dirigente generale del Dipartimento  
regionale tecnico: Sansone*

**(2014.28.1742)090**

CIRCOLARE 4 luglio 2014.

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione – Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi per l'anno 2014.**

La presente circolare impartisce le direttive e gli adempimenti per pervenire alla ripartizione tra i comuni della Sicilia della quota del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Regione siciliana per l'anno 2014 e che ammonta ad € 3.777.660,57.

A tal fine si richiamano le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto ministeriale 7 giugno 1999 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1999 – ed, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere i richiedenti il sostegno in argomento, previsti dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431:

1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (per l'anno 2013 detto limite assomma ad € 12.881,18 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 14% (cosiddetta "Fascia A"). Si rappresenta che il riferimento alle pensioni INPS è puramente indicativo del reddito e non significa che la graduatoria di "Fascia A" sia riservata ai soli pensionati INPS ma include chiunque abbia un reddito inferiore a tale limite;

2. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana, di cui al decreto n. 1333/S5.02 del 30 aprile 2013, pari ad € 14.838,27 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 24% (cosiddetta "Fascia B");

3. il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2014 (redditi prodotti nell'anno 2013) e l'ammontare del canone va rilevato dal contratto di locazione;

4. contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di quelli locati esclusivamente per usi turistici e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore) debitamente registrato.